

Legge regionale 29 ottobre 1965 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.**

**Art. 4**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.